

sto *minimum* è insufficiente a tutelare la segretezza, non che a rendere difficili i brogli elettorali, od almeno a farli palesi quando succedessero. Suppongo, o signori, che sopra 40 elettori iscritti 50 intervengano alla votazione; forse non tanti saranno i votanti.

Ma voglio porre il caso nel senso più favorevole all'emendamento Torelli. Or dunque 50 elettori rinchiusi in una sala i quali appartengono allo stesso mandamento, fra cui vi sono molte relazioni ed abitudini di famiglia, di parentela, di amicizia, d'interessi, d'ossequiosità, si può essere mai sicuri che le operazioni elettorali procederanno con quell'illibatezza, con quella sincerità, con quella franchezza che si richiede per determinare l'elezione del deputato che deve rappresentare la nazione?

Io trovo che questo numero è assolutamente insufficiente per lo scopo che si è prefisso l'onorevole deputato Torelli, per lo scopo che tutti, credo, ci dobbiamo prefiggere, cioè che le elezioni siano sincere, siano libere.

Onde rendere adunque efficace quest'emendamento, cioè perchè raggiunga lo scopo che dettò lo stesso emendamento Torelli, ho proposto la modificazione di estendere a 120 il *minimum* del numero degli elettori richiesto per ogni mandamento che debba formare una sezione elettorale.

La necessità di un convegno notabile di elettori per ciascun luogo di votazione la troviamo riconosciuta da tutti i Governi costituzionali; e qui citerò ad esempio il Governo francese della Ristorazione, il quale stabilì nella legge elettorale che non si potessero fissare distretti elettorali se non dove vi erano almeno dapprima 50 elettori, numero che dopo la rivoluzione del 1830 fu portato a 150, perchè si riconosce che il primo *minimum* era insufficiente; che anzi prevedendo il legislatore il caso che in certi distretti non si trovasse questo numero, stimato necessario per garantire la segretezza del voto e la sincerità della votazione, ha pensato che quando in qualche distretto elettorale non si trovasse questo numero determinato di elettori per votare, si dovesse abbassare il censo sino a tanto che vi fossero 150 elettori per votare; tanta era l'importanza che un Governo piuttosto reazionario dava alle circoscrizioni elettorali, e al numero degli elettori per ogni distretto elettorale. Io credo che una necessità riconosciuta da un governo il quale non era certo molto proclive a promuovere le libertà sarà riconosciuta anche da voi, e vorrete stabilire, se non un numero eguale, almeno di 120, senza del che sarà impossibile che noi possiamo conseguire lo scopo che ci prefiggiamo, cioè che si possa ottenere un Parlamento il quale sia la vera e schietta rappresentanza del paese.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Farina.

FARINA F. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora spetta al deputato Torelli.

TORELLI. Io incominciai lo sviluppo del mio emendamento coll'annunziare che mi proponeva di conciliare i due principii, quello di avvicinare l'urna elettorale, e quello di tutelare la segretezza del voto.

Ora l'onorevole deputato Lanza cominciò coll'asserire che l'emendamento era inopportuno; or io soggiungo, che quand'anche non vi fosse che un solo mandamento, ed ammessa pure la possibilità che in tutti gli Stati di terraferma, dove ve ne sono 12, non rimanesse che un solo collegio elettorale in quella condizione, non vorrei, dico, che la legge avesse a trascurarlo. Ad ogni modo il prevedere questo caso è richiesto dalla logica della legge, che sarebbe imperfetta se ammettesse la possibilità di una sezione composta di quindici o venti elettori.

L'onorevole deputato Lanza disse che il medio di tutte le sezioni era di 160, sommando tutti i mandamenti e dividendoli col numero complesso degli elettori; questa è la cifra a un di presso che mi presentano anche i miei calcoli. Secondo il deputato Lanza, converrebbe che il *minimum* fosse portato a 120 elettori; a quell'opinione io non posso accedere inquantochè sarebbe distruggere assolutamente la legge; sarebbe il renderla inutile, perchè dal medio 160 levando il numero grande degli elettori delle città, ne verrebbe che fissato a 120 quello dei mandamenti, verrebbero ad avere poco più del medio attuale.

Ad ogni modo io non posso andar contro lo scopo principale di questa legge. Egli è certo che laddove fossero meno di 40 elettori, il voto potrebbe essere conosciuto, e a quella cifra credo poter fermare il *minimum*: vi potranno essere ancora inconvenienti, ma tutti non li toglieremo certo, converrà sempre scegliere fra i mali minori perchè leggi perfette non furono mai fatte, nè le faremo noi.

Il secreto del voto è certo una condizione prima e desiderabile; or bene, io voglio citare un esempio che dimostri quanto sia facile a taluno lo scoprirlo, senza che si possa impedirlo. Ammettiamo che in un mandamento, ed anche in una città capoluogo, siavi un notaio che goda della confidenza pubblica e, come è ben possibile, sia anche provetto, questi certo conosce gran parte delle calligrafie degli elettori del suo distretto elettorale; se lo assumete a scrutatore è certo che indovinerà molti voti rapporto ai loro autori: or bene, volete voi escludere per questo i notai? La legge è impotente a prevenire quell'inconveniente e forse molti altri, e tuttavia rimane sempre una legge fondamentale ed indispensabile.

Non potendo adunque andare incontro allo scopo principale della legge proposta dal Ministero, cioè quello di avvicinare le urne all'elettore, e credendo realmente che 40 elettori iscritti possano bastare per il *minimum*, io tengo fermo il mio emendamento e prego la Camera di adottarlo.

PRESIDENTE. Il sotto-emendamento proposto dal deputato Lanza è così concepito. (*Vedi sopra*)

Domando al deputato Lanza se intende di togliere dal suo emendamento le parole che seguono in quello del deputato Torelli, cioè: « *Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione più vicina.* »

LANZA. La sola differenza tra l'emendamento Torelli ed il mio sta nella cifra degli elettori. Il rimanente lo accetto anch'io.

PRESIDENTE. Quindi il suo emendamento sta nella variazione del numero, nel porre cioè 120 invece di 40.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno intende parlare sopra di esso, lo pongo ai voti dandogli la precedenza sopra quello del signor Torelli.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Rimane adunque a mettere ai voti l'emendamento Torelli.

ROSELLINI. Io propongo un altro sotto-emendamento: al numero 40 vi sostituirai cioè il numero 80.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Allora lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'emendamento Rosellini, che porta a 80 il numero legale, che l'emendamento Torelli fissa a 40, voglia alzarsi.

(È rigettato.)